

**Oggetto: Provincia di Pistoia** - Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015 per l'esame della Conformazione, ai contenuti del PIT-PPR, della "Variante Generale di adeguamento e aggiornamento del Piano Territoriale e di coordinamento della Provincia di Pistoia adottata con D.C.P. n. 8 del 23/03/2018 e approvato con D.C.P. n. 7 del 26/02/2019

#### 4a Convocazione – 20/05/2020

#### Verbale della riunione

Il giorno 20/05/2020, in seduta operata per Conferenza Telematica a seguito dei provvedimenti normativi Regionali e Nazionali conseguenti all'emergenza Covid-19, sono convenuti e presenti i seguenti membri in rappresentanza degli organi competenti convocati:

- per la Regione Toscana, Settore Tutela Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio:  
Arch. Domenico Bartolo Scrascia, Dirigente del Settore, in qualità di Presidente della presente Conferenza, Arch. Cecilia Berengo P.O. del Settore e Arch. Anna Rotellini funzionario istruttore del Settore, Arch. Massimo Del Bono P.O. del Settore Pianificazione del Territorio.
- per la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Firenze e le Province di Prato e Pistoia Arch. Giuseppina Clausi, all'uopo delegata.

Alla riunione sono inoltre invitati e presenti:

per la Provincia di Pistoia:

Il Responsabile del Procedimento P.O. del Servizio Pianificazione e Valorizzazione delle Risorse e del Patrimonio Provinciale Ilaria Bonnano, Arch. Francesca Simonetti, Geom. Massimo Zini, Walter Tosi Funzionario tecnico dell'Ufficio SIT;

I lavori della presente seduta riprendono a seguito della sospensione della seduta svoltasi il 5 maggio durante la quale i membri in rappresentanza degli organi competenti convocati hanno concordato la data odierna per la ripresa dei lavori.

La Provincia presenta, per l'odierna seduta alcune integrazioni e modifiche, sulla base delle valutazioni espresse nella precedente seduta e consistenti sostanzialmente nella modifica degli artt. 72 e 93 della Disciplina di Piano, come di seguito riportati nella loro versione integrale con modifiche:

#### Art. 72 - Caratteri generali

1. Le disposizioni previste nel presente Capo intervengono a sostegno dell'attività vivaistica al fine di valorizzarne la funzione economica, sociale e ambientale garantendo l'obiettivo della sostenibilità, in attuazione della L.R. 41/2012 e del Regolamento di Attuazione del 13/05/2014, n.25/R, nonché delle disposizioni previste dal Titolo IV Capo III della L.R. 65/2014 e del Regolamento di Attuazione 63R/2016.

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano esclusivamente alle aziende vivaistiche che prevedono la realizzazione di interventi edilizi all'interno delle perimetrazioni delle "aree vocate" così come individuate nella Tav. 17 "Il Territorio Rurale" in attuazione della L.R. 41/2012 e del Regolamento di Attuazione del 13/05/2014, n. 25/R. Sono fatte salve le aree soggette a specifica tutela dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, così come individuate nella Tav. 17c "Le aree a vocazione vivaistica e gli elementi di valore del PIT/PPR", qualora non sia presente l'attività vivaistica in modo continuativo da almeno dieci anni precedenti l'entrata in vigore della legge e cioè dal 2002. Per le suddette aree vige la normativa relativa alle aree agricole di cui al Capo 3.4.2.

della presente disciplina di piano, oltre a quanto previsto dalla L.R. 65/2014 e del Regolamento di Attuazione 63R/2016.

3. In riferimento al comma 2, per le Aree vocate che ricadono in aree soggette a specifica tutela dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, come individuate nella Tav. 17c, i Comuni sono tenuti alla verifica puntuale della presenza dell'attività vivaistica da almeno dieci anni, al fine di escluderle dall'applicazione della presente disciplina sulle aree vocate.

4. Per attività vivaistica si intende l'attività professionale di produzione e vendita di vegetali, di prodotti vegetali e dei relativi materiali di propagazione.

5. Per aziende vivaistiche si intende quelle aziende che svolgono l'attività agricola di cui al comma 4, per la produzione di fiori da recidere e di fogliame ornamentale; di bulbi e di piante in vaso, in zolla, in pieno campo o in coltura protetta, da esterno, da interni e da balcone; comprese le frutticole, le orticole e le forestali.

6. Le colture specialistiche in contenitore, così come definite all'art. 70 comma 1 del presente Capo, sono assimilate alla coltura protetta, ai fini del calcolo della superficie fondiaria minima.

7. I Comuni del Distretto Rurale Vivaistico-Ornamentale Pistoiese, ai fini del raggiungimento del comune obiettivo di sostegno all'attività vivaistica, armonizzano e coordinano la propria regolamentazione urbanistico-edilizia, con l'intento di valorizzarne la funzione economica, sociale ed ambientale, garantendo l'obiettivo della sostenibilità e potranno meglio puntualizzare quanto previsto dal presente Piano, operando ad una scala di maggior dettaglio.

8. Per le Aree vocate che ricadono nelle Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio si richiamano le direttive e le prescrizioni d'uso dell'Allegato 8B del P.I.T..

9. Nelle Aree vocate soggette ai vincoli sovraordinati relativi a immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, si richiama quanto previsto nei singoli Decreti Ministeriali di vincolo dalla Sezione 4 del P.I.T.

10. Qualora vengano individuate, all'interno delle Aree vocate, nuove aree vincolate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o Aree naturali protette ai sensi della L.R. 30/2015, valgono le relative discipline sovraordinate. Il PTC recepisce tali individuazioni come aggiornamento di quadro conoscitivo, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014.

11. Per le Aree Vocate si richiamano i seguenti articoli della presente Disciplina di Piano: a) Art. 7 - Le Invarianti Strutturali. Caratteri generali, comma 4, lett. c), d), e); b) art. 22 - Gli elementi dei caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali, comma 4, lett. n) e comma 5, lett. a);

c) art. 29 - Gli obiettivi generali di piano e il progetto territoriale, comma 2, lett. d);

d) art. 39 – Sistema Territoriale agricolo della pianura vivaistica;

e) art. 45 - Direttive in ambito idraulico, comma 7 e comma 10;

f) art. 78 - Le Infrastrutture per la mobilità. Caratteri generali, comma 11.

12. I Comuni declinano la disciplina delle Aree vocate tenuto conto degli Indirizzi per le politiche e delle direttive relative alle Schede di Ambito 5 (Valdinievole e Val D'Arno inferiore) e 6 (Firenze-Prato-Pistoia), sulla base dei seguenti Indirizzi:

a) attuare interventi di riqualificazione e di tutela ambientale negli elementi di valore eco sistemico, con particolare attenzione ai morfotipi collinari della IV Invariante, ai corridoi ecologici fluviali e torrentizi;

b) preservare gli spazi agricoli esistenti recuperando la riconoscibilità delle relazioni territoriali tra i centri urbani principali - quali Pescia, Collodi, Chiesina Uzzanese, Uzzano, Pistoia, Agliana, Cantagrillo nel Comune di Serravalle Pistoiese – i centri urbani minori – quali le frazioni di Bottegone e La Ferruccia nel Comune di Quarrata, ed i sistemi agro-ambientali residui, nonché con i sistemi vallivi e i rilievi collinari, al fine di qualificare il carattere policentrico del sistema insediativo;

c) promuovere una gestione delle attività agricole ambientalmente sostenibile al fine di ridurre le pressioni sulla qualità delle acque, conservare gli spazi agricoli, residui boschi planiziali e le aree umide relittuali, mantenere adeguate fasce di mitigazione lungo il reticolo idrografico (con particolare riferimento alle aree individuate nella carta dei morfotipi rurali, localizzate nella bassa valle del Pescia);

- d) salvaguardare le zone interessate da direttrici di connettività ecologica, quali i corridoi ecologici fluviali (Torrente Pescia di Collodi, Torrente Pescia, Torrente Ombrone, Torrente Brana, Torrente Bure, Torrente Agna, Torrente Stella), con il Sistema di Aree protette e con i Siti Natura 2000;
- e) promuovere azioni volte a mantenere e riqualificare le direttrici di connettività ecologica, attraverso la qualificazione delle aree di pertinenza fluviale, con l'ampliamento di fasce tampone lungo il reticolo idrografico, la rinaturalizzazione delle sponde, migliorando le periodiche attività di pulizia delle stesse;
- f) incentivare il mantenimento degli elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, alberi camporili, laghetti e pozze), negli interventi che comportano la trasformazione della maglia agraria;
- g) progettare interventi che rimodellano l'orografia del territorio evitando di compromettere le opere di sistemazione idraulico agraria,
- h) nell'Area vocata all'attività vivaistica della Valdinievole, al fine di tutelare e valorizzare l'elevato valore naturalistico e paesaggistico dell'area umida del Padule di Fucecchio e di non interferire con l'Area contigua:
- ridurre i processi di artificializzazione dei territori contermini;
  - migliorare la gestione dei livelli idraulici;
  - controllare le specie aliene;
  - tutelare mediante idonei interventi di riqualificazione i livelli qualitativi e quantitativi delle acque;
- i) nelle aree riferibili ai sistemi della Collina, della Collina dei bacini neo-quadernari e del Margine di cui alla I Invariante Strutturale - Tavola 2, e per le colture specializzate di grandi estensioni con ridisegno integrale della maglia agraria, sono da privilegiare:
- soluzioni che garantiscano la funzionalità del sistema di regimazione idraulico-agraria e di contenimento dei versanti, con sistemazioni coerenti con il contesto paesaggistico;
  - soluzioni che prevedano adeguate dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati) in grado di migliorarne i livelli di permeabilità ecologica;
- j) privilegiare nella progettazione dei volumi tecnici scelte paesaggisticamente integrate.
13. Per il recepimento e l'attuazione della normativa di cui al presente Capo, nonché delle perimetrazioni individuate nella Tavola 17, si rimanda a quanto previsto dall'art. 104 commi 4 e 5 della presente disciplina di piano, in attuazione dell'art. 4 comma 2 della L.R. 41/2012.

### **Articolo 93 - Il Piano Provinciale delle Aree Sciistiche Attrezzate**

1. Il vigente Piano Provinciale delle Aree Sciistiche Attrezzate della Provincia di Pistoia è parte integrante e sostanziale del P.T.C., e costituisce l'Allegato L.
2. Il Piano è redatto in attuazione della L.R. 93/93 e della D.C.R. n. 23 del 31/05/1995, Direttive per la formazione del Piano Provinciale delle aree sciistiche attrezzate, individuando il perimetro delle aree sciistiche all'interno del sistema identificato dalla Regione. Il comprensorio sciistico della montagna pistoiese è costituito dalle aree attrezzate poste a quota superiore a m 900 s.l.m. nei Comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e Sambuca Pistoiese.
3. Al Piano fanno riferimento le previsioni di riassetto, consolidamento e sviluppo dei comprensori sciistici della montagna pistoiese, in sinergia con il versante emiliano, creando un sistema di piste ed impianti ad uso pubblico che garantisca la salvaguardia ambientale e migliori condizioni di sicurezza per l'utente.
4. Ai fini della conformità con il P.T.C., le varianti del Piano delle Aree Sciistiche della Montagna P.se ed i relativi progetti sono esaminati in Conferenza con le Autorità Statali e Regionali.
5. Le varianti al Piano Provinciale delle Aree Sciistiche Attrezzate, approvate secondo la vigente normativa in materia, vanno a sostituire l'Allegato L senza configurare variante al P.T.C..
6. Nell'ambito di questa Variante Generale sono inseriti gli interventi contenuti nell'allegato I al P.T.C..

7. Le Aree sciabili sono definite dal Piano come "zone libere da vegetazione che per la loro collocazione a lato delle piste segnalate e per la loro naturale forma morfologica, possono consentire, in particolari periodi di innevamento, anche la possibilità di essere battute e lasciate a disposizione della pratica dello sci, nelle quali la possibilità di essere battute e lasciate a disposizione della pratica dello sci, non costituisce presupposto per operare modifiche morfologiche allo stato attuale dei luoghi".

8. Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 93/93, le funzioni amministrative previste dalla citata legge sono esercitate da ciascun Comune nel cui territorio si trovano le piste ed impianti previsti dal Piano.

9. Per le previsioni di nuovi impianti valgono le seguenti Prescrizioni:

a) Le disposizioni del Piano in oggetto sono vincolanti per i piani urbanistici comunali che dovranno conformarsi ad esso.

b) Le piste e gli impianti che ricadono sui siti di Natura 2000 devono essere sottoposti in fase di progettazione definitiva ad ulteriori approfondimenti in relazione alla Verifica preliminare dell'Incidenza Ambientale, con una dettagliata analisi del rapporto tra azioni di piano e le sensibilità del territorio.

c) La localizzazione di nuovi impianti sciistici o l'adeguamento degli impianti esistenti deve escludere la presenza di torbiere e praterie alpine.

d) I Comuni dovranno elaborare gli interventi previsti dal Piano Provinciale delle Aree Sciistiche Attrezzate tenendo conto del contesto dei vincoli e delle procedure approvative da esse dettate, analizzando il rapporto con le risorse naturali sulla base di specifiche valutazioni, con particolare riferimento ai sistemi di drenaggio, al rapporto col reticolo idrografico e idrogeologico, al contesto vegetazionale, all'assetto geomorfologico e di stabilità geotecnica.

e) Al fine del miglioramento dei livelli di sostenibilità ambientale del comprensorio sciistico, i Comuni verificano che i nuovi interventi prevedano la riduzione delle captazioni idriche, in particolare in alta Val di Luce.

10. In riferimento alla previsione dell'impianto di risalita Doganaccia-Corno alle Scale previsto dal Piano Provinciale delle Aree Sciistiche Attrezzate e dall'Accordo di Programma tra il Governo, Regione Toscana, Regione Emilia Romagna per il sostegno e la promozione congiunta degli impianti sciistici della montagna tosco emiliano romagnola (approvato con D.G.R. 1127/2017), si acquisiscono le conclusioni dello "Studio di fattibilità collegamento funicolare Doganaccia-Corno alle Scale nel territorio di San Marcello Piteglio" redatto dall'Arch. Riccardo Luca Breschi, per le quali tale intervento non è precluso dalla normativa vigente, pur dovendone garantire la compatibilità paesaggistica e naturalistica, seguendo le principali prescrizioni dettagliate di seguito.

I manufatti non dovranno:

a) limitare l'accesso ai corsi d'acqua e non ne devono compromettere i caratteri ambientali e paesaggistici (Elab 8b P.I.T. art. 8.3);

b) interferire o limitare le visuali panoramiche, gli scenari, i coni e bersagli visivi, le vette e i crinali o gli altri elementi emergenti del paesaggio montano (Elab 8b P.I.T. art. 9.3 e 12.3);

c) compromettere gli assetti paesaggistici e ambientali del paesaggio forestale e di prateria montana (Elab 8b P.I.T. art. 9.3);

d) alterare in modo significativo dal punto di vista qualitativo e quantitativo gli assetti paesaggistici e ambientali delle aree boscate (Elab 8b P.I.T. art. 12.3);

e) aumentare il deflusso superficiale e alterare la stabilità dei versanti (Invariante I P.I.T.);

f) incrementare gli impatti antropici sugli ecosistemi prativi montani (Invariante II P.I.T.);

g) compromettere gli ecosistemi a elevata naturalità quali torbiere, praterie alpine, ambienti rupestri e brughiere in particolare lungo il crinale tra il Monte Gennaio e il Libro Aperto e nelle alte valli di Campolino e Val di Luce e mantenere gli ecosistemi agropastorali e i mosaici di habitat prativi primari e secondari (Obiettivi Scheda Ambito di Paesaggio 6. L'intervento dovrà rispettare le misure di conservazione della ZSC (Allegati A e C della D.G.R. n. 1223 del 15-12-2015).

Il progetto dovrà essere sottoposto a:

a) Valutazione di Incidenza, attraverso la quale individuare eventuali misure compensative e preventive rispetto all'incidenza sul Sito Natura 2000, tenendo conto del fatto che già nel Piano Provinciale Aree Sciistiche Attrezzate

(Variante 2013) la previsione era stata oggetto di Valutazione (previsione lpr14), con prescrizione di svolgere lo Studio di incidenza anche in fase progettuale.

b) Autorizzazione paesaggistica, attraverso la quale individuare eventuali misure compensative e preventive rispetto all'inserimento paesaggistico nelle fasce di rispetto fluviale, nelle aree boscate e nelle aree montane.

c) Procedura relativa al vincolo idrogeologico.

E' inoltre da verificare se il progetto dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA comprensivo di studio di incidenza. In questo caso, l'eventuale accertamento di incidenza comporta automaticamente anche l'assoggettabilità a VIA.

Per quanto riguarda la valutazione di possibili alternative alla previsione di massima contenuta nel Piano Provinciale delle Aree Sciistiche Attrezzate è utile evidenziare che l'art. 4 dello stesso Piano dispone: *"Non costituiranno Variante al presente Piano, ma verranno a far parte degli aggiornamenti periodici di esso, la realizzazione di nuovi impianti in riferimento alle indicazioni di progetto del Piano, che dovessero comportare dislocazioni diverse rispetto a quelle codificate nelle carte ma ad esse riconducibili e conseguenti a scelte progettuali legate alla tipologia di impianto od alla necessità di ottemperare a richieste specifiche in sede di approvazione del progetto formulate da parte degli Enti concessionari"*.

La Conferenza, dopo approfondito dibattito, prende atto che le modifiche apportate alle norme sono in parte rispondenti alle valutazioni già ampiamente espresse dalla Regione nell'iter delle precedenti sedute della presente Conferenza. Al fine di rafforzare la "tutela" declinata nella nuova proposta dell'art. 72, la Regione chiede di integrare il c.3 di suddetto articolo con la seguente dicitura riportata in corsivo e integrata nella norma:

3. In riferimento al comma 2 dell'art.3 della LR 41/2012, per le Aree vocate che ricadono in aree soggette a specifica tutela dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, come individuate nella Tav. 17c, i Comuni sono tenuti alla verifica puntuale della presenza dell'attività vivaistica da almeno dieci anni, al fine di escluderle dall'applicazione della presente disciplina sulle aree vocate.

*I comuni, in riferimento al comma 3 del medesimo articolo, sono inoltre tenuti a riconoscere ed escludere dal perimetro delle aree vocate individuato dal presente PTC, "gli ambiti di particolare valore paesaggistico o comunque caratterizzati da rilevante tessitura agraria tradizionale"* .

La Provincia accoglie la proposta di modifica e propone la seguente dicitura per il comma 3:

3. In riferimento al comma 2, per le Aree vocate che ricadono in aree soggette a specifica tutela dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, come individuate nella Tav. 17c, i Comuni sono tenuti alla verifica puntuale della presenza dell'attività vivaistica da almeno dieci anni, al fine di escluderle dall'applicazione della presente disciplina sulle aree vocate.

I comuni sono inoltre tenuti a riconoscere ed escludere dall'applicazione della disciplina delle aree vocate individuata dal presente PTC, gli ambiti di particolare valore paesaggistico o comunque caratterizzati da rilevante tessitura agraria tradizionale .

Per quanto concerne l'art. 93, la Conferenza prende atto dell'integrazione di cui al c.10 che nella sostanza rimanda agli approfondimenti sviluppati nello "Studio di fattibilità collegamento funicolare Doganaccia-Corno alle Scale nel territorio di San Marcello Piteglio" redatto dall'Arch. Riccardo Breschi. La Regione, ai fini degli approfondimenti paesaggistici richiesti, ritiene sufficiente l'integrazione della norma che rimanda a tale Studio, già condiviso e trasmesso nelle precedenti fasi di valutazione della Conferenza. La Regione chiede la possibilità di integrare l'elaborato quale "appendice" al Piano, eliminando così dalla norma il richiamo, poco usuale, all'autore dello Studio.



La Provincia accoglie la richiesta inserendo lo “Studio di fattibilità collegamento funicolare Doganaccia-Corno alle Scale nel territorio di San Marcello Piteglio” in Appendice B alla Disciplina di Piano, e modificando come richiesto il c. 10 dell’art. 93 nel seguente modo:

“10: In riferimento alla previsione dell’impianto di risalita Doganaccia-Corno alle Scale previsto dal Piano Provinciale delle Aree Sciistiche Attrezzate e dall’Accordo di Programma tra il Governo, Regione Toscana, Regione Emilia Romagna per il sostegno e la promozione congiunta degli impianti sciistici della montagna tosco emiliano romagnola (approvato con D.G.R. 1127/2017), si acquisiscono le considerazioni finali dello “Studio di fattibilità collegamento funicolare Doganaccia-Corno alle Scale nel territorio di San Marcello Piteglio”, che per maggior chiarezza viene allegato in Appendice B della presente Disciplina di Piano, per le quali tale intervento non è precluso dalla normativa vigente, pur dovendone garantire la compatibilità paesaggistica e naturalistica, seguendo le principali prescrizioni dettagliate di seguito.”

La Provincia inoltre segnala che nell’art. 88, al comma 3, sono rimasti erroneamente i verbi prescrittivi, e che provvederà a modificare tale comma in accordo con il precedente verbale declinandolo in direttive.

La Soprintendenza richiede di aggiornare la seduta per poter svolgere la necessaria istruttoria in merito alle modifiche apportate, rimandando le proprie valutazioni alla seduta successiva.

### Conclusioni

Premesso quanto sopra, la Conferenza, per le verifiche di competenza, chiede comunque una sospensione dei lavori per gli approfondimenti istruttori da svolgersi sul quadro normativo così come modificato e presentato dalla Provincia in data odierna, aggiornandosi tempestivamente a **Lunedì 25 maggio alle ore 13:30**.

### La Conferenza chiude i lavori della seduta alle ore 11:15

per la Regione Toscana  
Arch. Domenico Bartolo Scrascia \_\_\_\_\_

per la Soprintendenza ABAP per l’Area Metropolitana di Firenze le Province di Prato e Pistoia  
Arch. Giuseppina Clausi \_\_\_\_\_



per le parti relative agli interventi della Provincia di Pistoia \_\_\_\_\_